



DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 105 del 25/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI NOVARA, SEA SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.P.A., ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE E A.R.P.A. DEL PIEMONTE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE NEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI NOVARA DERIVANTE DAL TRAFFICO AEREO DELLO SCALO INTERCONTINENTALE DI MILANO MALPENSA.

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di luglio in Novara e nel Palazzo della Provincia

IL PRESIDENTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 54 e 55 della Legge 56/2014 che stabilisce l'individuazione degli organi della Provincia nonché i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia,

Con l'assistenza, per il presente atto, del Segretario Generale dott. ROSSI GIACOMO

ADOTTA

il provvedimento che segue:

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI NOVARA, SEA SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.P.A., ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE E A.R.P.A. DEL PIEMONTE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE NEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI NOVARA DERIVANTE DAL TRAFFICO AEREO DELLO SCALO INTERCONTINENTALE DI MILANO MALPENSA.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- in data 01/12/2014 era stata firmata tra la Provincia di Novara, S.E.A. S.p.A. e A.R.P.A. la Convenzione per le attività di monitoraggio del rumore prodotto dal traffico aereo riconducibile all'interporto di Milano Malpensa, ricadente sui territori dell'Ovest Ticino limitrofi all'aeroporto, ai fini sia della salvaguardia dell'ambiente sia per rilevare e divulgare, in una logica di massima trasparenza, le informazioni riguardanti il rumore di origine aeronautica;
- la convenzione all'art. 8 prevedeva la durata di sette anni dalla data di sottoscrizione con la possibilità di rinnovare l'accordo con atto formale tra le parti;

Atteso che si ritiene opportuno inserire come parte firmataria della Convenzione anche l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore in qualità di gestore di 23 aree protette in quanto ha interesse nell'operare e promuovere un'attività di monitoraggio, da attuare mediante la ricerca di finanziamenti proposti da bandi europei, nazionali, regionali o da altri soggetti pubblici o privati;

Considerato che è interesse della Provincia di Novara, di S.E.A. S.p.A., dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, la prosecuzione dell'attività di monitoraggio delle pressioni prodotte dall'attività dell'aeroporto di Malpensa nei territori piemontesi limitrofi all'aeroporto stesso, avente lo scopo di rilevare e divulgare, in logica di massima trasparenza, i dati riguardanti la presenza dello scalo aeroportuale;

Tenuto conto che:

- l'art. 2 comma 2) del D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, dispone che "... La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio è assicurata dall'ente o società esercente l'aeroporto ...", e il comma 5) del medesimo D.P.R., che "... L'agenzia regionale per protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza del sistema di monitoraggio ...";
- che la Legge della Regione Piemonte n° 18/2016 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)" pone tra le attività istituzionali di controllo ambientale quelle aventi per oggetto "il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti" (art 4 comma 1a) al fine di consentire ad ARPA la finalità di "concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuire al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte" (art. 2 comma 2);
- che la Legge n. 132 del 28 giugno 2016 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" dispone che "nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema

Nazionale, [...] il personale ispettivo puo' accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse, alle richieste non puo' essere opposto il segreto industriale”;

- che la Legge della Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" assegna alle Province (art. 4, comma 1, lettera a) il compito di " . . . garantire, avvalendosi dell'A.R.P.A. ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) il monitoraggio dell'inquinamento acustico e promuovere l'esecuzione di campagna di misura”;

Dato atto che la predetta attività di monitoraggio potrà proseguire mediante la condivisione dei dati riguardanti le pressioni ambientali di origine aeronautica nei territori piemontesi limitrofi all'aeroporto di Malpensa ed in particolare l'elaborazione ed analisi dei dati raccolti dal monitoraggio (considerato anche quelle prodotte dagli aeromobili in territorio piemontese - attraverso anche l'utilizzo dei tracciati radar trasmessi da S.E.A. S.p.A. ed a tale Società forniti da ENAV S.p.A.);

Visto l'allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti tra le parti ai fini della prosecuzione dell'attività di monitoraggio ambientale nei territori della provincia di Novara derivante dal traffico aereo dello scalo intercontinentale di Milano Malpensa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di delegare la Vice Presidente Michela Leoni alla sottoscrizione dell'atto di cui trattasi;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 04/02/2013;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di convenzione tra la Provincia di Novara, la SEA S.p.A. l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e l'A.R.P.A. del Piemonte per la prosecuzione dell'attività di monitoraggio ambientale nei territori della provincia di Novara derivante dal traffico aereo dello scalo intercontinentale di Milano Malpensa, allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che alla sottoscrizione del relativo atto, in nome e per conto della Provincia di Novara, provvederà la Vice Presidente Michela Leoni;
3. di prendere atto che detta convenzione avrà durata decennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatto salvo eventuale rinnovo con atto formale tra le parti;
4. di dare atto che con successivo provvedimento verrà preso l'impegno per le spese di registrazione della presente convenzione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della spesa;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Segue Allegato



Decreto n. 105 del 25/07/2022

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. e contestualmente pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25.07.2022 al 09.08.2022.

IL Segretario Generale
ROSSI GIACOMO
sottoscritto con firma digitale

IL Presidente
BINATTI FEDERICO
sottoscritto con firma digitale